

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 29-02-2020

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'
	ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
	PERSONE FISICHE PER L' ANNO DI IMPOSTA 2020.
	DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2020.

Oggi ventinove del mese di febbraio dell'anno duemilaventi alle ore 09:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente
BUOSO ALESSANDRA	Presente
BACCAGLINI	Presente
GIAMPAOLO	
SCARIETTO STEVE	Presente
BEDON IVO	Presente
BARETTA LAURO	Presente
QUINTO ALICE	Presente
BISAN ALESSANDRO	Presente

	Presente/Assente
MAGAGNA	Presente
RAFFAELLA	
RENESTO CHIARA	Presente
SPADA ANTONIO	Presente
SPADA ANTONIO BACCHIN ELENA	Presente Presente
BACCHIN ELENA	Presente

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario RANZA GIORGIO. BEDON IVO COME SCRUTATORE

QUINTO ALICE COME SCRUTATORE SPADA ANTONIO COME SCRUTATORE

Constatato legale il numero degli intervenuti, BUOSO ALESSANDRA nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'
	ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
	PERSONE FISICHE PER L' ANNO DI IMPOSTA 2020.
	DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del Decreto - Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del Decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

"11. ... [omissis]... Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;"

ATTESO che l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37, lett. a)

della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018), il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

CONSIDERATO che dal 2019 non vige più la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, introdotta dall'art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 e rimasta in vigore fino al 2018, poiché la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) non prevede più tale blocco;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 7 del 20.03.2008 con la quale veniva determinata l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2008, nella misura del 0,8%;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 39 in data 28.12.2017, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che, con effetto dal 01.01.2018, ha previsto per l'anno 2018 un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 14.02.2019 con cui si approvava il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019, con effetto dal 01.01.2019, fissando per l'anno 2019 un'aliquota unica in misura equivalente allo 0,8% ed una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

TENUTO CONTO che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a € 345.000,00, determinato secondo un criterio di cassa;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 360/1998, l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05.10.2007, i versamenti dell'addizionale comunale all'IRPEF vengono effettuati nel conto di Tesoreria unica intestato al Comune di Anguillara Veneta e nell'apposito conto corrente postale intestato al Comune di Anguillara Veneta – Addizionale comunale IRPEF per le somme derivanti da ruoli coattivi:

RICHIAMATO l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, così come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012, il quale prevede che l'acconto dell'addizionale sia calcolato applicando l'aliquota e le eventuali esenzioni stabilite per l'anno di imposta di riferimento a condizione che le relative delibere e l'eventuale regolamento siano nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce:

RILEVATO che le delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF producono efficacia dalla data di pubblicazione nel predetto sito, in conformità a quanto stabilito dall'art. 40 del D.L. n. 159 del 01.10.2007, collegato alla Finanziaria 2008, convertito nella Legge n. 222/2007;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. f), del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000, che stabilisce che spetta al Consiglio Comunale la competenza relativamente all'istituzione e all'ordinamento dei tributi e che l'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di addizionale comunale all'IRPEF;

RILEVATO che, sulla base della norma sopra richiamata:

- la variazione dell'aliquota dell'addizionale di cui trattasi può essere disposta ex art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006, con atto regolamentare (art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni) quindi di competenza del Consiglio comunale e non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- il Comune, con delibera di natura regolamentare, può unicamente:
- a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 13 del 05.02.2020;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e nella relativa Nota di aggiornamento del DUP 2020-2022;

RITENUTO opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020/2022, modificare in riduzione l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo di fissare un'aliquota unica in misura pari allo 0,79%, e di confermare quindi la soglia di esenzione per redditi inferiore ad euro 10.000,00, già prevista in via sperimentale per l'anno 2019;

RITENUTO di provvedere in merito;

QUANTIFICATO presuntivamente in € 345.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota/delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale secondo il criterio di cassa;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e s.m.i., il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 è fissato al 31 dicembre 2019:

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2020/2022, considerato che gli enti locali non dispongono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto al momento dell'emanazione del D.M, in oggetto la legge di bilancio per l'anno 2020 era in corso di approvazione, e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 42 e 48;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, **allegato sub A)** alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Sentiti gli interventi:

- Sindaco: ricorda la sua volontà di abbassare il più possibile l'addizionale comunale IRPEF, ma, purtroppo dopo molteplici simulazioni la riduzione massima che ha consentito l'Ufficio Ragioneria è di solo da 0,80 a 0,79 in quanto si tratta di una delle poche entrate certe del Comune destinate a finanziare la spesa corrente. Si auspica che questa riduzione sia solo un primo segnale per potere in futuro valutare ulteriori riduzioni.
- Consigliere Comunale Biancato Fabrizio chiede "qual è la stima della minore entrata?"
 "Crede che si aggiri incirca tre/quattro euro in meno a famiglia?";
- Responsabile Ufficio Ragioneria Rudan Dott.ssa Delia: precisa che è difficile fare una stima certa ma ritiene che la riduzione si possa aggirare più o meno su quanto ipotizzato dal Consigliere Biancato Fabrizio;
- Consigliere Comunale Baretta Pier Aldo: pur nella massima stima e nel massimo rispetto di
 chi ha fatto le stime, ritengo la riduzione del tutto superflua e che fosse più opportuno fare
 uno sforzo per una maggiore riduzione. Auspicava una maggiore riduzione dell'addizionale.
 Ritiene che se si voleva dare un segnale questa riduzione così ribassata non lo è, forse era
 meglio riflettere un poco di più ritenendo che così ci sia il rischio di infastidire le famiglie.
- Sindaco: pur condividendo che la riduzione è bassa era volontà dell'Amministrazione dare un segnale nella prospettiva della riduzione del carico tributario. Auspica in futuro di potere ridurre ulteriormente l'addizionale sempre non compromettendo gli equilibri di bilancio.
- Consigliere Comunale Spada Antonio: pur condividendo la difficoltà di manovre di riduzione del prelievo fiscale, ritiene fosse più opportuno non intervenire in senso orizzontale, ma in senso verticale ad esempio sulla tariffa per i servizi indivisibili, oppure valutare di aumentare la soglia di esenzione portandola a 12.000,00 Euro, considerato anche che negli anni precedenti si sono registrati risultati di amministrazione sempre alti;
- Vicesindaco Baccaglini Giampaolo: ricorda che le scelte di politica fiscale sono fortemente condizionate dalla situazione di A.S.P. Anguillara Società Patrimoniale s.r.l., per la cui valutazione si è in attesa di avere a disposizione il bilancio definitivo 2019;
- Consigliere Comunale Baretta Pier Aldo: dichiara il suo voto contrario alla presente, ribadendo che riteneva possibile uno sforzo maggiore da parte dell'Amministrazione per giungere a riduzioni dell'addizionale più consistenti. Riallacciandosi alle considerazioni del Vicesindaco Baccaglini Giampaolo, sulla situazione di A.S.P. Anguillara Società Patrimoniale s.r.l., auspica che si possa fare chiarezza e intervenire al più presto per consentire così maggiori scelte di politiche di bilancio;

Il Sindaco, pone, quindi, in votazione la proposta.

Con voti:

- favorevoli n.9;
- Astenuti n. 0;

• Contrari n. 4, (Spada Antonio, Bacchin Elena, Biancato Fabrizio, Baretta Pier Aldo); espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti, accertati con l'assistenza degli scrutatori retroindicati;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquota unica) - MODIFICA

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del Decreto - Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita nella misura dello 0,79%.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

- 1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00.
- 2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

- 2) DI STABILIRE per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,79 (zero virgola settantanove) punti percentuali , e una soglia di esenzione come previsto dall'art. 3 del regolamento suddetto per redditi fino a €10.000,00 (diecimila/00), nel rispetto delle norme di legge,
- 3) DI QUANTIFICARE presuntivamente in € 345.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo un criterio di cassa;
- 4) DI DARE ATTO che l'aliquota, di cui al precedente punto 2, decorre dal 1° gennaio 2020;
- 5) DI ALLEGARE il presente provvedimento al Bilancio di Previsione 2020/2022;
- 6) DI INVIARE la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

- 7) DI DARE ATTO che l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Anguillara Veneta alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento;
- 8) DI DARE ATTO altresì che l'addizionale va versata nel conto di Tesoreria unica intestato al Comune di Anguillara Veneta e nell'apposito conto corrente postale intestato al Comune di Anguillara Veneta Addizionale comunale IRPEF per le somme derivanti da ruoli coattivi;
- 9) DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente Delibera all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero in riferimento ai dati sensibili;
- 10) DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione della presente Delibera, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), sul sito internet del Comune "Amministrazione Trasparente" sezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line:

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza,

Con voti:

- favorevoli n.9:
- Astenuti n. 0;
- Contrari n. 4, (Spada Antonio, Bacchin Elena, Biancato Fabrizio, Baretta Pier Aldo); espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti, accertati con l'assistenza degli scrutatori retroindicati;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere all'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 3 del 13-02-2020 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'
	ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
	PERSONE FISICHE PER L' ANNO DI IMPOSTA 2020.
	DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2020.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO F.to BUOSO ALESSANDRA

IL Segretario F.to RANZA GIORGIO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L' ANNO DI IMPOSTA 2020. DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2020.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-02-20

II Responsabile del servizio F.to RUDAN DELIA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L' ANNO DI IMPOSTA 2020. DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2020.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-02-20

II Responsabile del servizio F.to RUDAN DELIA

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 29-02-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020. DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2020.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 12-03-2020 fino al 27-03-2020 con numero di registrazione 232.

COMUNE DI ANGUILLARA li 12-03-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 29-02-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020. DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ANGUILLARA li 23-03-2020 IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO